

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione  
(Musumeci)

su proposta dell'Assessore per l'economia  
(Armao)

*Collegato generale al DDL 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019.  
Legge di stabilità regionale*

*Approvato dalla giunta regionale il 13 gennaio 2019*

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI PER LA CRESCITA LO SVILUPPO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI REGIONALI

#### *Art. 1*

##### *Interventi di coesione economico-sociale e di perequazione per la condizione di insularità*

1. In attuazione dell'Accordo in materia finanziaria con lo Stato del 22 dicembre 2018, il Governo della Regione è autorizzato a concordare nuove norme di attuazione in materia finanziaria e misure ed interventi di riequilibrio del divario economico-sociale e di perequazione per la condizione di insularità, secondo le procedure sancite dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, partendo dall'andamento storico delle entrate e delle spese della Regione, antecedente alla entrata in vigore della predetta legge e tenendo conto: a) della dimensione della finanza della Regione rispetto alla finanza pubblica complessiva; b) delle funzioni effettivamente esercitate e dei relativi oneri; c) degli svantaggi strutturali permanenti, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite; d) del valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici regionali nel medesimo arco temporale; e) del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; f) del principio dell'equilibrio tendenziale e/o dinamico per quel che riguarda la copertura del contributo al risanamento della finanza pubblica.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, allo scopo di incentivare lo sviluppo delle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui agli articoli 4 e 5 del DL 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123 e s.m.i., anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto alla condizione di insularità, la Regione, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, individua, per le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno delle ZES della Sicilia, nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, misure di riequilibrio e forme di contributo da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

#### *Art. 2*

##### *Disposizioni relative alla realizzazione e gestione del centro direzionale della Regione siciliana*

1. L'Amministrazione regionale, ai fini del contenimento della spesa corrente, del conseguimento di una migliore razionalizzazione dei servizi forniti all'utenza e dell'efficienza delle proprie attività istituzionali, realizza il Centro direzionale regionale in Palermo, via Ugo La Malfa, nell'area attualmente occupata dagli edifici già sede dell'Ente Minerario Siciliana.

2. Nel Centro direzionale trovano allocazione gli uffici degli Assessorati regionali, dei Dipartimenti regionali e degli uffici periferici aventi sede istituzionale nella città di Palermo, gli Uffici speciali nonché i Dipartimenti alle dirette dipendenze del Presidente

della Regione, ad eccezione di quelli che il Presidente della regione medesimo disporrà restino allocati presso Palazzo d'Orleans. Trovano altresì allocazione nel Centro direzionale gli uffici delle società partecipate della Regione Siciliana attualmente ospitati in immobili non di proprietà delle stesse Società con sede legale in Palermo.

3. Lo stato preliminare del progetto è approvato dalla Giunta Regionale e costituisce ad ogni effetto variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Palermo.

4. Con decreto interassessoriale dell'assessore alle infrastrutture e mobilità e dell'assessore dell'economia sono emanate le disposizioni operative.

5. Per le finalità di cui alla presente articolo, il Dipartimento regionale delle finanze e del credito, dell'Assessorato regionale dell'economia, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 9, comma della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 12, comma 1-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, avvia gli adempimenti correlati all'esercizio del diritto di prelazione sui beni conferiti al FIPRS - Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana, al fine di riacquisire al patrimonio regionale l'immobile indicato all'art. 1, comma 1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito avvia altresì le attività per la fuoriuscita dal suddetto Fondo avendo riguardo alla valorizzazione della quota parte residua degli immobili di proprietà della Regione Siciliana.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del concessionario ed anticipati mediante versamento dallo stesso effettuata all'entrata del bilancio della Regione Siciliana al fine di consentire la riacquisizione di cui al comma 1.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

### Art. 3

#### *Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti*

1. L'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 è così sostituito ed è, di conseguenza, abrogata ogni precedente disposizione di contenuto divergente relativo alla stessa materia:

#### *Art. 33*

#### *Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti*

1. *Nell'ambito della Regione è istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante, la cui attività è rivolta anche nei confronti di tutte le persone che, a qualunque titolo, sono sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.*

2. *Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina del Garante individuandolo fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano una specifica e comprovata formazione, competenza nel campo giuridico-amministrativo e nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti della persona. Non possono essere nominati Garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione Siciliana e degli enti, aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresì essere nominati Garante i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana. Il divieto è esteso anche ai candidati non eletti alle elezioni regionali immediatamente precedenti alla nomina, agli assessori regionali, ai*

sindaci, agli assessori e consiglieri in carica dei comuni siciliana e dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. Sono esclusi, comunque, dalla nomina i soggetti che hanno ricoperto per oltre un quinquennio l'incarico di Garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a misure restrittive o limitative della libertà personale in Sicilia o nelle altre regioni d'Italia.

3. Il Garante resta in carica sette anni e non può essere confermato. L'incarico di Garante è espletato a titolo onorifico. Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, al Garante è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i Dirigenti della Regione Siciliana. Il Presidente della Regione può revocare il Garante a seguito di gravi e ripetute violazioni di legge, provvedendo alla nuova nomina entro il termine di 45 giorni. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato anticipatamente per qualsiasi motivo dura in carica fino alla originaria scadenza del mandato di quest'ultimo.

4. Il Garante:

a) pone in essere ogni iniziativa necessaria ed opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privato, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo, nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;

b) vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali ai soggetti di cui alla lettera a) e ai loro familiari, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per acquisire eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

c) Promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste;

d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di restrizione delle libertà personali;

e) esprime parere vincolante sui Piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti;

f) riceve ed istruisce le istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e ne segue la relativa fase esecutiva.

5. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale; al Garante è consentito libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato. Il Garante presenta relazioni annuali sulle attività svolte all'Assemblea Regionale Siciliana ed al Presidente della Regione. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea regionale, alle commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza, a tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a restrizione della libertà personale. E' Comunque fatta salva la potestà del garante di delegare in forma scritta, nei singoli casi in cui se ne prospetti la necessità, al Dirigente dell'Ufficio anche accompagnato da altro funzionario dello stesso, il potere di fare ingresso nelle carceri, previo preavviso al direttore dell'istituto, per adempiere ai compiti espressamente indicati nella delega e l'osservanza dei criteri in essa contenuti.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante si avvale di apposito Ufficio speciale di diretta collaborazione e supporto cui è destinato, con decreto del Presidente della Regione, personale da

*individuarsi su proposta del Garante. Con proprio decreto, il Presidente della Regione, su proposta del Garante di concerto con il dirigente apicale dell'Ufficio, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'ufficio. Al personale in servizio presso l'Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale compete la stessa retribuzione accessoria omnicomprensiva prevista per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.*

*7. La Regione assicura adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali affinché il Garante possa svolgere la propria attività con la necessaria autonomia, indipendenza ed efficacia operativa."*

#### *Art. 4*

*Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico*

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica per più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica.

#### *Art. 5*

*Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia*

1. Nella Regione Siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 %, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10% è con la virgola, tale valore viene arrotondato all'unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti, ammessi dopo il taglio delle ali, è dispari, la media viene incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali, è pari, la media viene invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata.

2. La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest'ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie, invece,

sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere al metodo di aggiudicazione di cui al presente articolo.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### *Art. 6*

#### *Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali*

1. Al fine di agevolare la situazione finanziaria delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali la Regione è autorizzata a subentrare mediante procedura di accollo o altra modalità negoziale nei mutui contratti dai predetti enti mediante rinegoziazione e/o rimodulazione con le relative controparti finanziarie secondo un piano approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore per l'Economia sentita la Commissione Bilancio dell'assemblea Regionale Siciliana.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ragioniere Generale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 2019 ad effettuare le relative operazioni finanziarie per un importo complessivo non superiore a 230.000 migliaia di euro.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dei precedenti commi sono quantificati in euro 13.233.264,28 per l'esercizio finanziario 2020, in euro 13.233.264,28 per l'esercizio finanziario 2021 e in euro 13.233.264,28 per l'esercizio 2022, come specificato nella seguente tabella:

| ANNO | Capitale       | Interessi      | Totale          |
|------|----------------|----------------|-----------------|
| 2020 | € 4.073.596,92 | € 9.159.667,36 | € 13.233.264,28 |
| 2021 | € 4.238.170,24 | € 8.995.094,04 | € 13.233.264,28 |
| 2022 | € 4.409.392,31 | € 8.823.871,97 | € 13.233.264,28 |

#### *Art. 7*

#### *Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie*

1. Al fine di ridurre l'impatto finanziario sul sistema sanitario regionale delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che ha posto a carico del Fondo sanitario gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali per la salute e per l'economia, previa intesa con i soggetti interessati, promuove, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2014, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di valorizzazione del

patrimonio immobiliare pubblico, da attuare anche mediante conferimenti, ove previsto, a fondi immobiliari esistenti istituiti ai sensi delle disposizioni statali o regionali vigenti.

2. Le Aziende sanitarie, entro il 31 dicembre 2019, definiscono la ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare non strettamente destinato alle attività sanitarie, oggetto del piano di cui al precedente comma. L'Assessorato salute è autorizzato ad avvalersi di soggetti in possesso di comprovata esperienza e/o abilitati, per supportare le Aziende sanitarie nell'espletamento della suddetta attività, a valere, nel limite di 1.000 migliaia di euro, delle risorse del Fondo sanitario.

3. A decorrere dall'anno 2022 gli oneri annui del mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana, per la parte relativa alla residua quota capitale, sono posti a carico del bilancio della Regione.

#### *Art. 8*

##### *Disposizioni in materia di trasporto pubblico*

1. Al fine di incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è autorizzata l'ammissione gratuita a bordo dei mezzi dell'AST per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate e Corpi dello Stato nel rispetto delle condizioni contrattuali entro il limite di spesa pari a 4.000 migliaia di euro.

2. Ai fini di incentivare la mobilità, urbana ed extraurbana, gli studenti universitari, gli anziani ultra sessantacinquenni, nonché i disabili di cui alla Legge 104/92, art. 3, I° comma, sono ammessi gratuitamente ad usufruire del trasporto pubblico locale effettuato dall'AST sino alla concorrenza dello stanziamento di 6.000 migliaia di euro.

L'intervento di cui sopra è effettuato a valere sulle risorse del Cap. 478102.

3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, con decreto dell'Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e ai Trasporti viene data attuazione della superiore norma.

#### *Art. 9*

##### *Convenzioni*

1. Al fine di consentire all'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di stipulare con la Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano una convenzione avente ad oggetto il supporto nella valutazione e revisione del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti è autorizzata la spesa di euro 15 migliaia di euro quale rimborso per spese di missione di cui euro 10.000,00 per l'anno 2019 ed euro 5.000,00 per l'anno 2020.

2. Al fine di consentire all'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di sottoscrivere con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA un Accordo Quadro per il Supporto Tecnico - Scientifico nei settori Rifiuti - Bonifica dei Siti Contaminati - Acque è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000,00 di cui euro 10.000,00 per l'anno 2019 ed euro 10.000,00 per l'anno 2020.

## *Art. 10*

### *Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari*

1. Ai confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

## *Art. 11*

### *Immobili regionali*

1. L'Assessorato regionale dell'Economia-Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito è autorizzato a stipulare polizze per la copertura assicurativa degli immobili facenti parte del demanio e del patrimonio della Regione Siciliana.

2. Le coperture assicurative dovranno tenere indenne l'Amministrazione regionale dalle azioni di rivalsa e di risarcimento della responsabilità civile terzi ed operai (R.C.T/O), relative alla proprietà, possesso, conduzione, gestione, affidamento.

3. E' autorizzata, altresì, la stipula di polizze a tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare attraverso coperture per danni diretti ed indiretti quali incendio, furto, distruzione, atti vandalici, copertura elettronica, cyber risk.

4. Al fine della determinazione dei valori e delle garanzie assicurative Il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito potrà avvalersi di un soggetto esterno all'Amministrazione esercente attività di intermediazione e consulenza assicurativa scelto con procedura ad evidenza pubblica.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di € 2.000.000 per l'esercizio finanziario 2019, di € 2.000.000, per l'esercizio 2020 e di € 2.000.000 per l'esercizio 2021.

6. Il Dipartimento regionale tecnico, avvalendosi degli uffici del genio civile, provvede alla ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione, stabilita dal punto 9.2 dell' Allegato n. 4/3 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed al conseguente rinnovo degli inventari stabilito dall'art. 64 del medesimo Decreto Legislativo, svolge i compiti in materia tecnico ed estimativo immobiliare, sia per gli immobili di proprietà regionale che di terzi, effettua il controllo, la vigilanza e la tutela del patrimonio e del demanio regionale e cura gli adempimenti tecnici connessi all'assunzione dei beni immobiliari nella consistenza del patrimonio regionale.

7. Per finalità di sicurezza pubblica e riqualificazione urbana, le aree di impianto degli alloggi popolari, facenti parte del patrimonio della Regione Siciliana, rimaste invendute ai sensi della legge regionale 9 giugno 1994, n.28, sono acquisite al patrimonio dei comuni nei cui territori sono ubicate. Restano nel patrimonio della Regione Siciliana le aree non vendute per cui è stata già disposta la vendita.

9. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, le parole "in tal caso" sono sostituite dalle parole "in caso di alienazione a titolo oneroso".

10. Al fine di assicurare la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Siciliana, la Villa di Napoli, della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, è acquisita al patrimonio della Regione.



11. Al fine di garantire l'integrità patrimoniale della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana la Regione è autorizzata a cedere alla stessa, previa delibera di Giunta su proposta dell'Assessore per l'Economia, un immobile di valore non inferiore al bene di cui al comma 1, da identificare all'interno del proprio patrimonio disponibile.

12. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, si applicano anche per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

#### *Art. 12*

##### *Disposizioni in materia di Demanio marittimo*

L'art. 20 della L.R. 16/2017 è così modificato:

Il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

"1-ter. Fino al completamento della procedura di cui al comma 3 dell'articolo 4 è consentito all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con validità sino al 31 dicembre 2020."

Dopo il comma 1 ter sono aggiunti i seguenti commi:

"1 quater. Compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, nelle more dell'approvazione dei Piani di utilizzo del demanio Marittimo di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n.15, è altresì consentito il rilascio di autorizzazioni di durata breve, attraverso procedure amministrative semplificate, per l'occupazione e l'uso di limitate porzioni di aree demaniali marittime e di specchi acquei, comunque non superiori a complessivi metri quadrati mille, e per un periodo massimo di centoventi giorni, non prorogabili e non riproponibili nello stesso anno solare, allo scopo di svolgere attività turistico ricreative, commerciali o sportive, anche attraverso la collocazione di manufatti, purché precari e facilmente amovibili.

1 quinquies. Con decreto dell'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di presentazione delle richieste e le relative procedure amministrative finalizzate al rilascio dei provvedimenti di cui al comma precedente."

#### *Art. 13*

##### *Contributo alla Fondazione Giuseppe Whitaker*

1. L'Assessore regionale dei beni culturali e all'identità siciliana è autorizzato a concedere alla Fondazione Giuseppe Whitaker, per l'utilizzo di Villa Malfitano come sede per lo svolgimento di convegni ed altre manifestazioni da parte degli Assessorati regionali e la fruizione al pubblico del annesso parco, un contributo, per il triennio 2019-2021, di 360 migliaia di euro annui.

2. A tal fine l'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Fondazione Giuseppe Whitaker.

#### Art. 14

##### *Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport*

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1984, n.31 art. 21 è destinata per il triennio 2019-2021, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro.
2. Tra le finalità dei finanziamenti di cui al presente articolo sono incluse misure di sostegno in favore delle società sportive iscritte al CIP, al fine di promuovere l'autonomia e favorire le relazioni sociali dei soggetti portatori di disabilità.
3. Al fine di promuovere la realizzazione della tappa siciliana dell'European golf tour in Sicilia è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per il triennio 2019-2021 cui si provvede ....

#### Art. 15

##### *Opere incompiute per cause di forza maggiore*

1. I comuni destinatari di decreti di finanziamento, utilmente collocati in graduatorie di merito, a seguito di bando pubblico, impossibilitati ad eseguire ovvero a completare i relativi interventi per causa di forza maggiore e/o calamità naturali, sono autorizzati ad utilizzare le risorse stanziare e non spese per la realizzazione di interventi della stessa tipologia nell'ambito del territorio comunale, previo parere del competente assessorato.

#### Art. 16

##### *Modifiche ed abrogazione di norme*

1. All'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
  - dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:  
"2-bis ferma restando l'applicazione all'IRCA dell'articolo 6 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge con modificazione dall'articolo 1 comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in deroga al limite di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, il regolamento di cui al successivo comma 5 disciplina le procedure di nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'IRCA, attribuendo alle organizzazioni imprenditoriali rispettivamente delle imprese artigiane e delle imprese cooperative, la facoltà di presentare proposte per la nomina di due componenti."
  - Al comma 4 è soppressa la parola "giuridico-"
3. All'articolo 39, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "dei componenti degli organi di amministrazione" sono aggiunte le parole "degli enti pubblici non economici".
3. All'articolo 1, comma 2 della legge regionale 13 luglio 2018, n. 10, il primo periodo è così sostituito:
  - "La Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane (CRIAS) è incorporata per fusione nell'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC), che assume la denominazione di Istituto Regionale per la Cooperazione e l'Artigianato (IRCA), mantiene la natura giuridica di ente

*economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente incorporato ed opera esclusivamente in favore delle imprese artigiane e cooperative”.*

- Al comma 4 sono soppresse le parole *“e l'IRCAC”*

4. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, e successive modifiche e integrazioni e aggiunto il seguente comma 4 bis:

*“Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4, al fine di scongiurare gli effetti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dei Consorzi ASI in liquidazione, il Dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a provvedere direttamente alla liquidazione, nei limiti dello stanziamento annuale, delle spese urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI, per le quali sia stato debitamente documentato da parte del Commissario liquidatore il rischio di un grave e imminente pregiudizio. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa per l'esercizio 2019 di 1.500 migliaia di euro, cui si fa fronte mediante..... ..”*

5. Al comma 1 dell'articolo 18, comma 1 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, prima delle parole *“comunque sovvenzionati ”* sono aggiunte le seguenti parole *“pubblici non economici”* .

6. All'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono eliminate le parole:*“anche al personale del comparto non dirigenziale e”*.

7. All'art. 27 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, così come modificato dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n.24, è aggiunto il seguente comma 1 bis:

*“1. bis. Per le finalità di cui al comma precedente l'Assessorato regionale alle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad erogare un contributo ai soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza di cui al comma 1 dell'art 5 della Legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, già individuati secondo le modalità previste dal comma 150 dell'art.11 della legge regionale 9 maggio 2012, n.26 e nei limiti previsti dalle disposizioni di attuazione per il biennio 2013 e 2014.”*

8. All'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è aggiunto il seguente comma 5:

*“5. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura ex articolo 108 del trattato UE le misure agevolative previste dal presente articolo si applicano secondo le vigenti disposizioni di cui al regolamento “de minimis” n. 1407/2013 e successive modifiche ed integrazioni.”*

9. L'art. 31 della L.R. 127/80 è sostituito dal seguente *“Nei casi previsti dal precedente art. 30 ed in tutti gli altri casi in cui se ne ravvisi il pubblico interesse, salve diverse specifiche disposizioni di legge, l'assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità può dare in concessione il diritto di coltivazione del giacimento”*.

10. Al comma 4 dell'articolo 13 della Legge Regionale 8 maggio 2018 n. 8, primo periodo, sono soppresse le parole *“esclusi i bacini montani”*.

11. Al comma 9 dell'art. 99 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo le parole *“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020”* è aggiunto il seguente periodo *“L'utilizzo del FSC per le predette finalità è subordinato all'espletamento della procedura di riprogrammazione delle risorse assegnate alla Regione Sicilia a valere sul FSC 2014-2020, ai sensi del comma 1”*.

12. Allo scopo di impedire ulteriori alterazioni del territorio dovute al mancato completamento di opere previste all'interno delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma

4, della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, i termini di validità delle convenzioni, nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione stipulate ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge, sono differiti di anni tre.

13. Per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, razionalizzazione ed economicità, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 41 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unioni di comuni o convenzioni, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 14. Comma 27 e ss. Del L.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n.22, come modificata ed integrata dall'articolo 19 del D.L. 6 Luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e i servizi associati previste dall'art. 1, commi 105 e 110 della legge 7 aprile 2014, n.56. Con decreto dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali verranno disciplinate le modalità applicative del presente articolo.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale n.11 del 2010 e s.m.i. nei confronti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale n.2/2002 e per la Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, ai medesimi organismi non si applica la classificazione di cui al comma 2 del citato articolo 17.

15. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'art. 128 della lr n. 11 del 2010 (missione 1, programma 3, capitolo 215734) e quelle a valere sul fondo di cui all'art. 47 della lr n. 8 del 8 maggio 2018 possono essere realizzate e rendicontate entro il 30 Giugno 2019.

#### *Art. 17*

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L' Assessore Regionale per l'Economia  
Armao

Il Presidente della Regione Siciliana  
Musumeci